

**Regolamento
per la concessione di contributi e vantaggi
economici a persone fisiche in ambito socio-assistenziale**

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 – Finalità e principi.....	2
Articolo 3 - Competenze.....	3
Articolo 4 - Destinatari.....	3
Articolo 5 – Progetto Assistenziale	3
Articolo 6 Attività di volontariato	4
Articolo 7 - Forme di intervento	4
Articolo 8 - Contributi e vantaggi economici a carattere ordinario	5
Articolo 9 - Contributi e vantaggi economici straordinari	5
Articolo 10 - Contributi economici di emergenza.....	5
Articolo 11 - Commissione tecnica di valutazione.....	6
Articolo 12 - Determinazione del contributo	7
Articolo 13 Motivi di esclusione	7
Articolo 14 Modalità di intervento	7
Articolo 15 Procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi	7
Articolo 16 - Controlli	8
Articolo 17 - Azioni di rivalsa per sussidi indebiti	8
Articolo 18 Tutela della privacy e norme sulla trasparenza	8

Articolo 19 - Accesso agli atti e informazioni	8
Articolo 20 - Abrogazioni	8
Articolo 21 - Rinvio alle leggi e regolamenti.....	9
Art. 22 - Disposizioni di adeguamento automatico	9
ART. 23 Pubblicità del regolamento	9
ART. 24 Entrata in vigore e applicazione	9

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale del Comune a favore di persone fisiche secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legislazione nazionale regionale vigente e nel rispetto dello Statuto del Comune di Tavagnacco.

2. Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi comunali per l'integrazione del pagamento delle rette per l'inserimento di cittadini in servizi diurni e/o residenziali di natura sociale o socio sanitaria, e gli interventi economici la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

Articolo 2 – Finalità e principi

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono diretti a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del singolo o del nucleo familiare a causa dell'età o della malattia temporanea o dovuti a incapacità degli adulti in età lavorativa di procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da generare incapacità di provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale.

2. Gli interventi economici di assistenza sociale vengono concessi nel rispetto dei seguenti principi:

- prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- integrazione: coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;
- promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;

- economicità: impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
- uniformità ed equità: uniformità ed equità nel trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

Articolo 3 - Competenze

1. Spetta alla Giunta Comunale definire, sulla base dell'ISEE ordinario, o dell'ISEE corrente, ed eventualmente di altri elementi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero dei componenti il nucleo familiare proprietà di beni immobili, oltre la casa di prima abitazione, presenza di civilmente obbligati), compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, i tetti massimi annui per famiglia degli interventi economici di assistenza sociale e i tetti massimi per ciascun intervento o/e tipo di intervento
2. Al fine del presente regolamento per la determinazione del nucleo familiare si fa rinvio all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. Spettano al Responsabile dell'Area Sociale, o al responsabile dell'Istruttoria a ciò delegato, tutte le attività volte a dare attuazione al presente Regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla convocazione della commissione tecnica di valutazione, alla verifica ed al controllo sulla correttezza del suo svolgimento, all'adozione degli atti di concessione e liquidazione dei contributi.

Articolo 4 - Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.
3. Possono accedere agli interventi economici di carattere di emergenza anche le persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, comunque presenti sul territorio del Comune, e comunque nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
4. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Articolo 5 - Progetto Assistenziale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 10 comma 2 del presente Regolamento, la concessione di un intervento economico non può prescindere dalle proposte di intervento esposte dall'Assistente sociale referente, in un Progetto Assistenziale (P.A.) condiviso dal richiedente e finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla riduzione dello stesso.
2. Il Progetto Assistenziale (P.A.) è definito con una relazione dell'Assistente Sociale, che, prendendo a riferimento la situazione familiare, lavorativa, sanitaria, economica, ed ambientale, nonché la situazione dei civilmente obbligati, preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della richiedente il beneficio economico e/o dei

componenti del nucleo familiare, al fine di superare o ridurre la condizione di bisogno e propone l'eventuale concessione di uno o più contributi economici o/e i vantaggi economici.

3. La proposta di concessione di contributi o economici o/e di un vantaggi economici non può prescindere

- dall'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da Comune, Regione e Stato) non normati dal presente regolamento, quali a titolo di esempio non esaustivo: Misura Attiva a Sostegno del Reddito, assegno di maternità, Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP), fondo locazioni, bonus energia, social card, sconti su tariffe di vario genere, riconoscimenti dell'indennità di disoccupazione, riconoscimento della pensione di invalidità civile, inabilità al lavoro, indennità di accompagnamento, ecc;

- dalla verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e dagli esiti degli eventuali interventi economici di assistenza sociale del Comune concessi al nucleo familiare negli ultimi 48 mesi.

4. Durante la realizzazione del Progetto Assistenziale, l'Assistente sociale referente del caso potrà condividere con il richiedente/assistito modifiche alle azioni e obiettivi del Progetto Assistenziale stesso e conseguentemente proporre, laddove ancora possibile modifiche delle finalità, dell'importo del contributo o delle modalità e tempi di pagamento dell'intervento economico che verranno esaminate nella prima seduta utile della Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 11, del presente Regolamento. L'Assistente sociale referente del caso, potrà altresì proporre, nella misura in cui ciò sia possibile, la revoca dell'intervento economico, nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare. Le proposte dell'Assistente verranno esaminate nella prima Commissione tecnica utile di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, per un parere, al quale il Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" dovrà conformarsi.

5. Al termine del Progetto Assistenziale (P.A.) l'Assistente sociale deve relazionare sugli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e sugli esiti dell'intervento.

Articolo 6 Attività di volontariato

1. Al richiedente l'intervento economico assistenziale e/o ai componenti del nucleo familiare del richiedente potrà essere proposta la disponibilità a svolgere attività di volontariato, per il comune o per associazioni comunali o del privato sociale.

2. Obiettivo principale dell'attività di volontariato è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo e non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato ed il contributo non rappresenta un compenso per l'attività svolta.

Articolo 7 - Forme di intervento

1. Le forme di interventi economici di assistenza sociale comunali sono riconducibili a tre tipologie:

- Contributi e/o vantaggi economici a carattere ordinario;
- Contributi e/o vantaggi economici a carattere straordinario;
- contributi economici di emergenza.

2. I contributi e/o i vantaggi economici a carattere ordinario ed i contributi e/o i vantaggi economici a carattere straordinario sono sempre concessi sulla base del Progetto Assistenziale (P.A.) proposto in conformità a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento".

Articolo 8 - Contributi e vantaggi economici a carattere ordinario

1. Per contributi e/o i vantaggi economici a carattere ordinario si intendono quei contributi o quei vantaggi economici di qualsiasi natura, che vengono erogati una volta al mese, per un arco temporale massimo di 9 mesi per ciascun anno solare (1 gennaio -31 dicembre) , sulla base di un "progetto assistenziale" proposto dall'Assistente sociale, in conformità a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento e volto a sostenere bisogni fondamentali quali:

- spese di sussistenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisto generi alimentari, vestiario, utenze, imposte, spese riscaldamento, spese assicurative beni mobili registrati di un componente il nucleo familiare purché tali beni siano strumenti di lavoro oppure strumenti indispensabili al trasporto di anziani, invalidi non deambulanti o persone che devono recarsi in luoghi di cura comunque appartenenti al nucleo familiare);
- spese sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, visite specialistiche, ticket sanitari farmaci)
- spese per l'acquisto di beni o servizi per l'infanzia, educativi e/o scolastici dei minori.

2. La durata del contributo, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'Assistente sociale referente del caso.

3. I contributi non possono comunque superare l'arco temporale massimo di 5 mesi per ciascun anno, nel caso in cui il richiedente rifiuti il contatto con i civilmente obbligati. Tale limitazione non si applica nel caso in cui i civilmente obbligati siano destinatari di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare del richiedente il contributo economico o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal richiedente il contributo economico o suoi familiari e/o nei casi in cui sia accertato l'abbandono del coniuge o l'estraneità del civilmente obbligato in termini di rapporti affettivi ed economici.

Articolo 9 - Contributi e vantaggi economici straordinari

1. I contributi e/o i vantaggi economici a carattere straordinario sono destinati al mantenimento o al miglioramento delle condizioni di vita in merito al soddisfacimento di esigenze specifiche non ricomprese nell'intervento di sostegno ai bisogni fondamentali sono erogati quando ricorrono situazioni che compromettono in modo grave l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per funerali, spese manutenzione casa abitazione e suoi impianti, spese pagamento debiti pregressi anche per utenze, spese per riparazione di beni mobili registrati di un componente il nucleo familiare purché tali beni siano strumenti di lavoro oppure strumenti indispensabili al trasporto di anziani, invalidi non deambulanti o di persone che devono recarsi in luoghi di cura comunque appartenenti al nucleo familiare.

Articolo 10 - Contributi economici di emergenza

1. Per contributi economici di emergenza si intendono i contributi assistenziali da erogarsi in considerazione dell'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico.

2. Considerata la indilazionabilità dell'intervento contributi economici di emergenza possono essere erogati, sulla base della valutazione dell'Assistente sociale referente, a prescindere da un progetto assistenziale ed in assenza di attestazione ISEE, ovvero, sulla base di un Progetto Assistenziale, in presenza di un attestazione ISEE che escluderebbe gli altri interventi economici disciplinati dal presente regolamento, qualora il richiedente stesso dimostri di non

possedere risorse liquide o facilmente liquidabili disponibili per affrontare spese di sussistenza e l'intervento è indilazionabile. Tali interventi hanno carattere eccezionale e possono essere erogati una sola volta nel corso dell'anno a favore del medesimo nucleo familiare ed in ragione della situazione ne può venir chiesto il rimborso nei tempi concordati con il richiedente.

Articolo 11 - Commissione tecnica di valutazione

1. Ai fini della corretta gestione degli interventi economici di assistenza sociale è individuata la Commissione tecnica di valutazione.

2. Alla Commissione tecnica di valutazione, costituita presso la sede del Comune e sono attribuite le seguenti competenze:

- esame e decisioni in merito alle richieste di contributo relativo alle situazioni descritte negli articoli precedenti;
- decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;

3. La Commissione tecnica di valutazione si riunisce di norma a cadenza quindicinale e comunque non oltre la cadenza mensile.

4. La Commissione tecnica è nominata dal Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" ed è composta dal Responsabile stesso, o dal suo sostituto, e da almeno due assistenti sociali, individuate dal servizio sociale associato. Il Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" assume le funzioni di Presidente della Commissione.

5. L'Assistente sociale referente del caso è presente alla Commissione laddove vengano esaminate situazioni a lei/lui in carico, al fine di completare il quadro valutativo. Alle sedute collabora un dipendente Comunale con funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del segretario le funzioni di verbalizzante vengono svolte da un membro effettivo della Commissione.

6. La Commissione assume validamente le sue decisioni con la presenza del Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" o del suo sostituto e di due assistenti sociali individuate dal Servizio Sociale Associato e decide a maggioranza dei presenti.

7. La Commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, indicato nell'apposito verbale sottoscritto dai componenti, depositato agli atti dell'ufficio.

8. Con determinazione del Responsabile del Servizio "Servizi alla persona", conformemente al parere della Commissione, viene disposta l'erogazione dei contributi o delle prestazioni richieste, di cui si fornirà comunicazione scritta al richiedente. In caso di parere negativo da parte della Commissione il Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" comunica il preavviso di rigetto e adotta, nel caso in cui non siano pervenute nei termini fissati, eventuali osservazioni e/o integrazioni da parte del richiedente, il relativo provvedimento di diniego conformemente a tale parere, e ne dà comunicazione scritta al richiedente. Nel caso in cui siano pervenute osservazione ed integrazione, le stesse vengono esaminate nella prima Commissione tecnica utile per un ulteriore parere al quale il Responsabile del Servizio "Servizi alla persona" si conformerà nell'adozione del provvedimento finale.

9. Il procedimento si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 12 - Determinazione del contributo

La concessione dei contributi ed il relativo importo sono determinati dalla Commissione tecnica di valutazione in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disposizioni Giuntali di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, delle disponibilità economiche all'uopo destinate e del Progetto Assistenziale (P.A.) e dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 13 Motivi di esclusione

1. L'intervento è escluso nel caso in cui:

- a) siano attivabili altre forme di intervento volte a superare o ridurre la condizione di bisogno;
- b) il richiedente non collabori per definire il Progetto assistenziale di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- c) nel caso in cui il richiedente rifiuti di attivare altre risorse della persona, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da Comune, Provincia, Regione e Stato);
- d) nel caso in cui, negli ultimi 48 mesi, senza giustificato motivo considerata la situazione concreta, il richiedente, o un componente del nucleo familiare del richiedente abbia disatteso, gli impegni assunti in occasione della concessione di intervento economico;
- e) il richiedente o/e i componenti del nucleo familiare abbiano rifiutato di svolgere, senza giustificato motivo l'eventuale attività di volontariato proposta;
- f) valutazione professionale negativa da parte dell'Assistente sociale inerente a:
 - I. tenore di vita non congruo (condizioni socio-ambientali elevate)
 - II. disoccupazione volontaria, prolungata per più di un anno

2. Gli interventi a carattere ordinario e gli interventi straordinari sono esclusi se l'ISEE ordinario o, se presentato in sua sostituzione, l'ISEE corrente, superi i limiti previsti Giunta Comunale.

Articolo 14 Modalità di intervento

1. Tutti gli interventi economici di assistenza sociale descritti nel presente Regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (Enti creditori, soggetti che hanno anticipato fondi, ecc.) su proposta della commissione di valutazione, se tale modalità è indicata nella proposta dell'Assistente sociale referente che acquisisce il consenso del richiedente.

Articolo 15 Procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. La domanda per ottenere la prestazione di assistenza economica deve esser presentata al Comune di Tavagnacco competente su modulistica appositamente predisposta.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente; il Responsabile del procedimento e/o l'Assistente sociale possono richiedere la documentazione che conferma la veridicità di quanto dichiarato.

3. Salvo giustificato motivo, per poter accedere agli interventi previsti dal presente regolamento il richiedente, dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

4. Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione e, per la parte economica, tramite il modello ISEE. Previa comunicazione all'interessato in caso di sospetta non veridicità, e comunque per valutazioni da farsi a campione vengono previsti specifici controlli da espletarsi attraverso le autorità competenti.

5. Il Comune si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e alla capacità economica del nucleo e in caso di dichiarazioni false, oltre al rimborso delle quote già eventualmente attribuite, si procederà legalmente.

Articolo 16 - Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche delle informazioni o dell'aiuto di altri enti della pubblica amministrazione per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 17 - Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.

2. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio "Servizi alla persona" provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

Articolo 18 Tutela della privacy e norme sulla trasparenza

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

2. I contributi erogati sono soggetti alle normative previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

Articolo 19 - Accesso agli atti e informazioni

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

Articolo 20 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione comunale, o sue parti, nella materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 21 - Rinvio alle leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 22 - Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina

ART. 23 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione.

ART. 24 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione assembleare di approvazione divenuta esecutiva, all'Albo Pretorio dell'Ente.